

**PROCEDURA NEGOZIATA VOLTA ALL’AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI
PRESSO LA CROCE ROSSA ITALIANA- CASA DELLE INFERMIERE VOLONTARIE- FIESOLE (FI)”
DISCIPLINARE**

1. INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO – NOTIZIE GENERALI SUI LAVORI

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di restauro del tetto, delle facciate, ripristino e sostituzione delle persiane, per una migliore comprensione si rimanda alle voci del computo. Gli interventi così individuati e sommariamente descritti, per il cui dettaglio si rinvia al capitolato speciale, allegato al presente atto interessano:

l’immobile denominato la Casa di Riposo delle Infermiere Crocerossine dette “Sorelle” ubicato nel Comune di Fiesole (FI), via Doccia 8.

L’immobile è sottoposto al vincolo dei beni culturali e a quello paesaggistico.

L’immobile addossato alla collina è costituito da tre piani di cui il terreno è seminterrato, il primo solo in parte e il secondo fuori terra.

La struttura portante dell’immobile è in muratura mista e mattoni pieni, la struttura dei solai e del tetto è in legno, quest’ultimo a falde con manto di copertura in coppi e tegoli. Gli infissi sono lignei come le persiane. Le facciate sono intonacate a calce e tinteggiate di colore chiaro, le aperture delle finestre e portefinestre sono riquadrate da cornici cementizie a basso rilievo di colore grigio pietra. Le tre grandi portefinestre al piano secondo ripartite da pilastri a sezione quadrangolare con capitello corinzio si aprono sulla terrazza a sbalzo grazie alle mensole decorate sottostanti in muratura.

L’immobile necessita di manutenzione ordinaria ossia deve essere restaurato il tetto, le facciate, gli infissi esterni comprese le persiane, per una migliore comprensione si rimanda alle voci del computo allegate. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Negli atti della presente gara sono assunte le seguenti definizioni:

- a) Codice dei contratti
- b) D.lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto;
- d) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
- e) DL: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Committente, ai sensi dell'articolo 114 del Codice dei contratti
- f) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 94 del Codice dei contratti;
- g) SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione;
- h) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- i) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera n), del Decreto n. 81 del 2008;
- l) Oneri di sicurezza aziendali (anche OSA): gli oneri che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti nel Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 91 del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- m) Costi di sicurezza (anche CSC): i costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui agli articoli 41, comma 14, e 110 del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4

dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);

- n) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;
- o) Documentazione di gara: si intendono la lettera di invito con la quale gli operatori economici sono invitati a presentare offerta e i relativi allegati.

2. IMPORTO LAVORI E CORRISPETTIVO

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito nella seguente tabella:

		TOTALE
1	Lavori (L) (importo soggetto a ribasso, compreso il costo della manodopera)	227.229,78
	di cui costo della manodopera (CM)	€ 96.203,52
2	Di cui Costi di sicurezza da PSC (CSC) non soggetti a ribasso	
	Oneri diretti	€ 25.752,00
	Oneri indiretti	€ 7.027,72
	TOTALE	260.009,50

L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi indicati nella tabella:

- a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE» comprensivo del costo della manodopera (CM), al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
- b) importo dei Costi di sicurezza (CSC) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE», non soggetti a ribasso;

Il pagamento del corrispettivo è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136

3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto oggetto della presente lettera di invito sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza.

Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, indeterminate, condizionate, parziali, plurime.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt.94 e ss. Codice dei Contratti

Possono partecipare alla presente procedura le imprese singole, i raggruppamenti di operatori economici comprese le associazioni temporanee.

È vietato partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte o di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora vi partecipino in raggruppamento o consorzio.

I consorzi: consorzi di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane ovvero consorzi stabile - sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato con applicazione dell'art. 353 c.p.

E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dal codice dei contratti.

Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all'art. 67 che per esso concorrono.

5. CATEGORIE DI LAVORI

I lavori essendo l'immobile vincolato sono classificati come

OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela in materia di beni culturali e ambientali

6. SUBAPPALTO

Laddove sia possibile procedere al subappalto, si precisa che per il subappalto o il subaffidamento in cottimo si applicano le nuove disposizioni previste

dall'art. 119 del Dlgs n.36/2023

Le altre prestazioni, che possono essere affidate in subappalto, dovranno essere realizzate nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente ed è vietato il frazionamento in più subcontratti per i lavori della stessa categoria;

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell'ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - I. di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- ✓ se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV del d.lgs. 81/2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i Costi di sicurezza (CSC) previsti dal PSC;
 - ✓ l'inserimento delle clausole, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - ✓ l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato;
 - ✓ l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi;
 - ✓ l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 119 comma 12, del d.lgs. 36/2023;
- II. di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
- I. la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - II. una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice dei contratti e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 99 e 100;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

- I. il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato d.lgs. 159/2011.

Non possono essere affidati lavori in subappalto a operatori economici che hanno partecipato, quali offerenti, alla procedura di affidamento dell'appalto. In ogni caso il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante su richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
- b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
- c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) ai sensi dell'articolo 119 del Codice dei contratti, l'appaltatore deve rispettare i limiti dell'appalto ivi stabiliti e deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
- b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV del d.lgs. 81/2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi Costi per la sicurezza (CSC) sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il CSE, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale

- si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
- I. la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - II. copia del proprio POS in coerenza con i piani del presente Capitolato speciale;

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorparabili. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

È vietato l'affidamento di prestazioni mediante il distacco di manodopera, anche qualora ammesso dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'appaltatore.

Entro 7 (sette) giorni dalla domanda di autorizzazione al subappalto, al quale è applicabile l'articolo 1656 del codice civile, la Stazione appaltante può negare il subappalto per assenza di gradimento relativo ad uno o più d'uno dei subappaltatori proposti; in assenza di risposta nei termini l'autorizzazione è concessa. Resta impregiudicata la possibilità per la Stazione appaltante di chiedere l'allontanamento o la sostituzione di uno o più subappaltatori anche se precedentemente autorizzati.

Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

La DL e il RUP, nonché il CSE, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 119 del Codice dei Contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al CSE almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi. Ai sensi dell'articolo 119, comma 3, lettera a), del d.lgs. 36/2023 non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.

L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore;
- b) all'acquisizione delle dichiarazioni, relative al subappaltatore;
- c) all'ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza ribasso, ai sensi dell'articolo 119 del Codice dei Contratti.

Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.

La documentazione contabile deve specificare separatamente:

- a) l'importo degli eventuali Costi di sicurezza (CSC) da liquidare al subappaltatore;
- b) il costo della manodopera (CM) sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;

Ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del d.lgs. 36/2023, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante per motivi diversi dall'inadempimento dell'appaltatore, esonera l'appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
- b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del CSE e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
- c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
- d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.

La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile

7. SOPRALLUOGO

E' richiesto, a pena di esclusione, agli interessati di effettuare un sopralluogo nei luoghi oggetto di intervento.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal:

- titolare o rappresentante legale dell'impresa, come risultante da certificato CCIAA;
- direttore tecnico, come risultante da certificato CCIAA;
- dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa;
- soggetto diverso munito di procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa e che contempli tra l'altro la specifica attività di effettuazione sopralluoghi per la partecipazione agli appalti pubblici;

Il sopralluogo dovrà tassativamente avvenire con l'assistenza di un referente dell'Ufficio Tecnico dell'Associazione.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro e non oltre il 25 maggio 2024 dal Lunedì al Sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00, previo appuntamento via mail all'indirizzo toscana@cri.it

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato dovrà sottoscrivere il verbale di sopralluogo, a conferma dell'effettuata visita e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, già costituiti o da costituirsi, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 65 comma 9 del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Il punto di ritrovo per l'effettuazione del sopralluogo, sarà comunicato al momento della conferma dell'appuntamento..

Si ricorda che il sopralluogo costituisce condizione legittimante la partecipazione alla procedura. La mancata effettuazione del sopralluogo determinerà l'esclusione dalla gara.

8. VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti devono effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022." pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/contributi-per-l-autofinanziamento-di-anac-ecco-le-nuove-tariffe-in-vigore-dal-2023>

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>
L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

9. GARANZIE

Cauzione provvisoria

Tenuto conto dell'importanza e del rilievo strategico che l'intervento riveste per la Stazione Appaltante, oltre che della specificità e peculiarità dell'opera, per partecipare alla gara il concorrente dovrà costituire una garanzia a corredo dell'offerta (garanzia provvisoria) ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 36/2023, pari al 1% dell'importo complessivo dell'appalto.

La garanzia può essere costituita mediante fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge o polizza assicurativa sottoscritta dall'assicurato e dall'assicuratore rilasciata da imprese di assicurazioni autorizzate a norma di legge all'esercizio del ramo cauzioni o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 58/1998.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

Le fidejussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere corredate di **idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari del titolo di garanzia** ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di credito o compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei suddetti soggetti.

La cauzione dovrà prevedere espressamente, a pena di esclusione, le seguenti clausole:

- validità per almeno 180 (centottanta) giorni successivi al termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

La cauzione, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 231/2007, può altresì esser costituita in contanti, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito su c/c bancario intestato

_____ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA O.D.V.indicando:

- Causale "cauzione provvisoria affidamento lavori Infermiere Volontarie CIG - CUP _____"
- Codice IBAN: IT59E0623003204000030761926
- In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti già costituito, la cauzione provvisoria dovrà essere prodotta, su mandato irrevocabile delle altre imprese riunite/consorziate, dall'impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti.

In caso di RTI costituendo e di consorzio ordinario **costituendo**, la cauzione dovrà essere intestata e sottoscritta da tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio, dato che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione di gara. Il fideiussore dovrà richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese identificandole individualmente e contestualmente garantendo ogni obbligo derivante dalla partecipazione alla gara delle stesse.

In caso di **consorzio stabile**, la cauzione provvisoria potrà essere intestata al solo consorzio.

Nel caso il concorrente sia in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 8, del d.lgs. 36/2023, l'importo della cauzione provvisoria sopra indicato è **ridotto del 50%**. L'importo della cauzione può essere ulteriormente ridotto, nelle misure percentuali indicate dall'articolo 106, comma 8, del d.lgs. 36/2023, se in possesso degli ulteriori requisiti indicati nel precitato comma.

Per usufruire delle riduzioni, l'operatore economico dovrà necessariamente allegare alla cauzione, in originale o in copia semplice, la/e certificazione/i.

Si precisa che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione della garanzia è necessario che ciascuna impresa sia in possesso della certificazione; mentre, nell'ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della certificazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario e verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'Associazione provvede nei confronti dei non aggiudicatari allo svincolo della garanzia presentata, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione.

Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dall'affidamento dei lavori oggetto del presente invito, l'aggiudicatario dovrà prevedere l'attivazione della garanzia definitiva per una somma garantita pari al 10% dell'importo dell'aggiudicazione, resa ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in favore dell'Associazione Croce Rossa Italiana O.d.V.

La garanzia ha validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di

garanzia) da parte dell'Associazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Associazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Associazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 68, comma 9 e 117, comma 13, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 6, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria sarà svincolata alla conclusione dei lavori, dopo l'avvenuto collaudo, secondo la normativa vigente.

L'Associazione ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi derivanti dall'affidamento.

10. TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

La presente procedura di gara viene gestita tramite la piattaforma telematica Net4market, raggiungibile all'indirizzo internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_crocerossa

L'offerta deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno 31/05/2024

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura dovranno abilitarsi alla gara.

Questo avviene collegandosi alla piattaforma raggiungibile all'indirizzo web indicato, richiamando il bando di gara pubblicato nell'apposita sezione "Elenco Bandi e Avvisi in corso" e, previa accettazione dell'oggetto dell'avviso, premendo il bottone "Registrati".

In questo modo potrà essere creato un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla procedura in oggetto.

Chi si fosse già registrato dovrà abilitarsi alla gara utilizzando le credenziali già in possesso.

Tali operazioni sono del tutto gratuite per gli operatori economici.

Relativamente alla presentazione della documentazione sulla piattaforma, i Concorrenti che intendono presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, possono seguire due diverse procedure:

- l'impresa mandataria o capogruppo o consorzio, imposta nella maschera di "Abilitazione lotti" (raggiungibile dalla scheda di gara), selezionando l'opzione "Nuovo RTI", gli operatori facenti parte del raggruppamento, definendo il ruolo di ciascuno. A ciascun lotto dovrà poi essere associato, ad opera della ditta mandataria, l'eventuale RTI/Consorzio con cui l'operatore economico intende partecipare;
- l'impresa mandataria o capogruppo o consorzio, effettua tutte le operazioni previste dal sistema come soggetto singolo;
- l'impresa mandante o la consorziata designata, effettua tutte le operazioni previste dal sistema come soggetto singolo;

Il tutto fermo restando che per la documentazione da presentare e l'apposizione della firma digitale, valgono le regole indicate nel presente disciplinare.

N. B.: E' necessario verificare la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata registrato a sistema. La stazione appaltante utilizzerà - per l'invio dell'invito e delle comunicazioni dalla piattaforma - tale indirizzo di posta elettronica certificata. L'inserimento dell'indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla stazione appaltante.

11 .DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE DEPOSITO TELEMATICO

Entro il termine di presentazione della Documentazione Amministrativa, l'Operatore economico concorrente deve depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata della Piattaforma Telematica della Stazione Appaltante, nell'apposito spazio "Doc. gara" - "Amministrativa", la documentazione indicata nell'apposita sezione del Disciplinare, secondo le indicazioni ivi previste. Tutti i file della Documentazione Amministrativa, predisposti secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare, dovranno essere contenuti in un file .zip (l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente (la sua estensione dovrà quindi essere:.zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb.

ATTENZIONE: Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile organizzare la documentazione in più cartelle, ciascuna da predisporre nel formato specificato (zip firmato digitalmente) e da caricare in successione nello spazio previsto.

N.B.: Nella produzione dei documenti in pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento. In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE e/o Reti d'impresa: - costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà poi a caricare la cartella.zip a sistema; - costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema. Al termine di tale processo il sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di caricamento.

N.B. È onere dell'operatore verificare il corretto caricamento direttamente sulla piattaforma. Il corretto caricamento non dipende dalla ricezione della mail di conferma ma dal rispetto delle procedure previste nel presente disciplinare telematico di gara.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma Documentazione Amministrativa successiva che sostituisca la precedente, ovvero ritirare la Documentazione presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione della Documentazione

Amministrativa. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima Documentazione Amministrativa presentata e confermata a sistema.

11. DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, esente da bollo, dovrà essere redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1 - Domanda di partecipazione e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

c) BOLLO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

d) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 dal portale utilizzato per la gestione della presente procedura, secondo quanto nello schema allegato.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

- nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante;

- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui agli artt. 94 e ss., del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

e) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Le dichiarazioni integrative devono essere predisposte utilizzando i modelli allegati alla procedura

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, indicate nei citati modelli predisposti dalla stazione appaltante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 18;
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a integrazioni al DGUE; elenco soggetti di cui all'art. 94, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale; protocollo di legalità; codice di comportamento; operatori non residenti; privacy e, ove pertinente concordato preventivo.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria.

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA:

Oltre a quanto indicato in precedenza, il concorrente deve allegare, anche sul FVOE:

- a) Visura camerale dei vari componenti del raggruppamento;
- b) Copia della ricevuta di pagamento del contributo ANAC;
- c) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 106 del Codice;
- d) (Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice) copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 9 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

- e) nel caso di associazione professionale, deve essere consegnato lo statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;
- f) attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dall'Associazione all'atto del sopralluogo;
- g) schema di contratto;
- h) capitolato speciale di appalto parte I – amministrativa.

I documenti di cui al presente paragrafo sono sottoscritti secondo le modalità di cui ai paragrafi precedenti.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- il DGUE;
- eventuale la dichiarazione di avvalimento;
- eventuale contratto di avvalimento;

Inoltre per le seguenti forme di partecipazione, devono essere consegnati i documenti indicati:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68 del Codice, le specifiche lavorazioni, ovvero la relativa percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68 del Codice, le specifiche lavorazioni ovvero la relativa percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le specifiche lavorazioni ovvero la relativa percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

b) rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le specifiche lavorazioni ovvero la relativa percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

c) le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle specifiche lavorazioni ovvero la relativa percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le specifiche lavorazioni ovvero la relativa percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico inserisce la relazione che illustra le

misure di self cleaning adottate e indica nel DGUE il riferimento caricato nel FVOE ovvero motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la prova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti:

- dall'operatore singolo
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica. Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento
- L'operatore economico dovrà allegare sul portale l'attestazione SOA



**Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV
Comitato Regionale della Toscana**

Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV Iscrizione al
RUNTS: rep. n. 64351 del 04/11/2022 Via B. Ramazzini, 31 -
00151 Roma (RM) P.I. e C.F. 13669721006 tel: +39 06-55100500

TEL. +39 055.40571

EMAIL toscana@cri.it PEC cr.toscana@cert.cri.it

OFFERTA ECONOMICA

CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta Economica, da presentare secondo le modalità di cui al paragrafo successivo, deve contenere il ribasso percentuale che l'operatore economico intende offrire.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, devono essere indicati i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro e quelli della manodopera, ed i costi della manodopera;

Verranno prese in considerazione fino a n. due cifre decimali, per gli importi che superano il numero di decimali stabilito sarà effettuato l'arrotondamento indicato nel seguito: se la terza cifra decimale è superiore

o uguale a 5, la seconda cifra decimale verrà aumentata di una unità; se la terza cifra decimale è inferiore a cinque, essa sarà semplicemente troncata.

Sono inammissibili e quindi escluse, le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si precisa, inoltre, che

- in caso di discordanza fra l'indicazione del prezzo globale offerto ed il conseguente ribasso percentuale, quest'ultimo prevarrà. Pertanto, il Seggio di Gara procederà al ricalcolo del prezzo globale offerto dal concorrente applicando, all'importo posto a base d'asta, il ribasso percentuale da quest'ultimo offerto;
- in caso di discordanza fra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere, prevarranno gli importi espressi in lettere.

DEPOSITO TELEMATICO

Entro il termine di presentazione dell'Offerta Economica, l'Operatore economico concorrente deve depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata della Piattaforma Telematica della Stazione Appaltante, nell'apposito spazio, nella sezione "OFFERTA ECONOMICA" presente nella scheda di gara, la propria offerta economica.

Le operazioni da effettuare sono indicate di seguito:

- 1) Inserire i valori di offerta nel form on line proposto dalla piattaforma (celle a sfondo giallo):
 - a) all'interno della cella gialla posta sotto la colonna "Offerta % o €", il ribasso percentuale offerto;
 - b) all'interno della cella gialla posta sotto la colonna "Costi sicurezza", la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 110 del Codice;
 - c) all'interno della cella gialla posta sotto la colonna "Costi manodopera", la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 110 del Codice.

Si precisa che: • i valori digitati vengono automaticamente salvati cliccando al di fuori della cella compilata; • le celle devono essere compilate inserendo il solo valore numerico (è vietato inserire ad es. i simboli %, o €, o -); • il numero massimo di cifre decimali da utilizzare per la formulazione dei valori offerti è due (2). Nel caso di valori offerti dal concorrente con più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, il Sistema procederà in automatico all'arrotondamento, ed in particolare la seconda cifra decimale verrà arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

2) Generare e scaricare il "Documento d'offerta generato" elaborato dal sistema, firmarlo digitalmente e ricaricarlo in piattaforma utilizzando il pulsante di upload presente sulla stessa riga. Al termine di tale processo il sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di caricamento.

N.B. È onere dell'operatore verificare il corretto caricamento direttamente sulla piattaforma. Il corretto caricamento non dipende dalla ricezione della mail di conferma ma dal rispetto delle procedure previste nel presente disciplinare telematico di gara.

Resta a carico dell'operatore economico verificare la correttezza del contenuto della documentazione economica caricata in piattaforma.

3) Confermare l'offerta cliccando sul bottone "Conferma offerta" collocato a fine schermata.

N.B. L'operazione di cui al precedente punto 3 è indispensabile ai fini della validazione dell'offerta. In sua assenza, l'offerta economica risulterà non presentata.

Al termine di tale processo il Sistema genererà una PEC di conferma salvataggio dell'offerta economica.

N.B. È onere dell'operatore verificare la corretta esecuzione di tale passaggio direttamente sulla piattaforma. La corretta presentazione delle offerte non dipende dalla ricezione della mail di conferma ma dal rispetto delle procedure previste nel presente disciplinare telematico di gara.

Ogni modifica apportata alla propria offerta economica, successiva alla generazione e all'inserimento del file creato in automatico dal sistema, firmato digitalmente, comporta la cancellazione di quest'ultimo dalla pagina e la necessità, da parte del concorrente, di rigenerare il file pdf, ricaricarlo firmato digitalmente e riconfermare l'offerta cliccando nuovamente sul pulsante "Conferma offerta".

Nel caso in cui si renda necessario apportare modifiche alla propria offerta economica, successivamente alla generazione e all'inserimento del file creato in automatico dal Sistema, sottoscritto con firma digitale, occorrerà ripetere i passaggi sopra descritti dal n. 1 al n. 3. In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE e/o Reti d'impresе: - costituendo: l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e

mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà a caricare il file a sistema; - costituito: l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema. La conferma dell'esito di gara è condizionata al successivo controllo e all'analisi dettagliata dei documenti afferenti all'offerta economica.

12 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 2 dell'art. 108. Qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 10, si procederà con l'automatica esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 110, comma 5, del Codice, delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e 2-bis del precitato art. 110.

13 SEGGIO DI GARA

La Stazione Appaltante nominerà, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte un seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa, il seggio di gara potrà essere costituito anche dal solo RUP.

14 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE – SVOLGIMENTO DELLA GARA

VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella stessa seduta indicata al punto precedente o in una pubblica successiva, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla piattaforma informatica della stazione appaltante nella medesima sezione ove sarà pubblicata ogni informazione e/o documentazione attinente la presente procedura, il seggio di gara oppure il RUP procederà, a verificare il tempestivo deposito della documentazione amministrativa da parte dei concorrenti sul portale telematico per la gestione della gara e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata dai seguenti operatori economici:

- a) Il primo ed il secondo operatore economico presenti nella graduatoria definita secondo quanto indicato per la parte della "valutazione delle offerte economiche";

b) l'impresa che tra quelle ammesse alla fase della valutazione delle offerte economiche, ha offerto il maggior ribasso prima dell'applicazione del calcolo dell'anomalia. In caso di più offerte uguali, la verifica sarà effettuata su tutti i relativi operatori economici. Nel caso in cui non sarà applicata l'esclusione automatica delle offerte quanto indicato al presente punto non sarà applicato;

c) l'impresa che tra quelle ammesse alla fase della valutazione delle offerte economiche, ha offerto il minor ribasso prima dell'applicazione del calcolo dell'anomalia. In caso di più offerte uguali, la verifica sarà effettuata su tutti i relativi operatori economici. Nel caso in cui non sarà applicata l'esclusione automatica delle offerte indicata quanto indicato al presente punto non sarà applicato;

Successivamente si procederà a:

d) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario;

e) proporre l'adozione del provvedimento che determina eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice;

f) nel caso in cui sarà necessario effettuare esclusioni, si procederà nuovamente all'applicazione del ricalcolo dell'anomalia ed all'esclusione automatica delle offerte anomale, secondo quanto indicato ai paragrafi 22 e 23, e quindi a definire una nuova graduatoria e ripartire dal punto a);

g) conferma della graduatoria.

In qualsiasi fase delle operazioni di gara il Seggio/RUP provvede a comunicare tempestivamente al RUP, ed alla Stazione Appaltante che procederà, sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice all'esclusione da disporre per:

· presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;

· presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il Seggio di Gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La stazione appaltante, in qualsiasi fase della gara, si riserva la facoltà di effettuare la verifica della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica, per i documenti disponibili a sistema, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede operativa dell'Associazione Croce Rossa Italiana, Comitato Regionale Toscana sita in Firenze, Via dei Massoni 21, il giorno 11/04/2024, alle ore 11:00 in modalità telematica mediante l'utilizzo di Net4market.

Alla seduta vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla piattaforma informatica della stazione appaltante nella medesima sezione ove sarà pubblicata ogni informazione e/o documentazione attinente la presente procedura.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul portale informatico per la gestione della gara, almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il RUP o il seggio di gara, in seduta pubblica accederà al portale telematico per la gestione della gara e procederà alla verifica della presenza ed alla relativa apertura della busta contenente l'offerta economica.

In presenza di un numero di offerte pari o superiore a 5, il seggio di gara procederà alla determinazione della soglia di anomalia secondo quanto previsto al paragrafo precedente.

Nel caso in cui siano presenti un numero di offerte ammesse, pari o superiore a 10 il Seggio di Gara procederà con l'automatica esclusione delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, il tutto secondo quanto indicato nel presente disciplinare ed ai precedenti paragrafi. La facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale non sarà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 10. All'esito delle operazioni di cui sopra, sarà redatta la graduatoria

In qualsiasi fase delle operazioni di gara il Seggio/RUP provvede a comunicare tempestivamente al RUP, ed alla Stazione Appaltante che procederà, sempre ai sensi dell'art. 90 del Codice all'esclusione da disporre per:

• presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;

· presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il Seggio di Gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi la Stazione Appaltante procederà alla predisposizione di apposito atto ed il RUP alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

ULTERIORI INDICAZIONI

La Stazione appaltante esclude i concorrenti dalla gara al presentarsi di cause di esclusione contemplate dal D.Lgs. n. 36/2023 o da altre disposizioni di legge vigenti.

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE, CONTRATTO, ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO.

Il concorrente aggiudicatario dovrà:

· costituire la garanzia fidejussoria di cui all'art. 117 del DLgs. 36/2023 (cauzione definitiva) nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo gli aumenti previsti in caso di ribasso superiore al 10% o al 20%;

· stipulare una polizza assicurativa nella Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo di euro 1.000.000,00 (un milione) per le opere oggetto del contratto

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 3.000.000,00.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui sopra, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo; a tale scopo:

- a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. n. 123 del 2004, e restano ferme le condizioni sopra indicate.
- b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all'appaltatore e risalente al periodo di esecuzione;
- c) l'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto.

Inoltre deve presentare la documentazione di cui all'art. 90 del D. Lgs. 81/2008 per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale, se lo stesso si è avvalso di tale facoltà prevista dal presente disciplinare;

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento ci si riserva di attivare le procedure di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. Essi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati L. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge.

29. MODALITA' DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante e dal Gestore per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata.

La sospensione e l'annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli concorrenti.

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Gestore del Sistema via mail, all'indirizzo imprese@net4market.com oppure al 0372/801730.

30. AVVERTENZE

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano espressamente l'Azienda, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (email e password) assegnati.

L'email e la password necessarie per l'accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.

Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l'Azienda e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.

Il Gestore del Sistema e l'Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l'Azienda e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

29. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera d'invito si fa riferimento al capitolato speciale d'appalto, al d.lgs. 36/2023 e succ., al D.P.R. n. 207/2010, al Codice Civile in materia dei contratti.

Si precisa che il presente disciplinare di gara rappresenta il primo riferimento da seguire nel corso dell'appalto, anche nel caso in cui si riscontrino discordanze con il capitolato speciale di appalto o il contratto.

1. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO – STIPULA – RISERVE DELLA SOCIETA'

La stipula del contratto avverrà nei termini prescritti dall'art. 18 del d.lgs. 36/2023.

L'Associazione si riserva la facoltà di dare avvio, in caso di urgenza, all'esecuzione anticipata del contratto nelle more della stipula del contratto stesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del d.lgs. 36/2023.

L'Associazione si riserva, altresì, la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – alla aggiudicazione della presente gara qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze, senza che i concorrenti possano accampare pretese di sorta o vantare diritti a qualsivoglia risarcimento.

All'aggiudicatario dell'appalto sarà richiesto di:

- costituire la cauzione definitiva garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti.
- presentare le Polizze assicurative (CAR e RC) con le caratteristiche ed i massimali indicati;
- produrre, nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata

In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti la Stazione appaltante dichiarerà, previa formale diffida all'aggiudicatario ad adempiere entro il termine di 15 giorni, la decadenza dall'aggiudicazione e, conseguentemente, potrà procedere, salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni

subiti e l'incameramento della cauzione provvisoria, a stipulare il contratto con altro concorrente classificatosi come secondo nella graduatoria finale.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi nel giorno e nell'ora concordati per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

L'aggiudicatario sarà tenuto inoltre al pieno rispetto della normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro ed all'osservanza del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro di categoria, come previsto dal Capitolato speciale.

Documenti che fanno parte del contratto:

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il Capitolato speciale;
- b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica;
- c) l'elenco dei prezzi unitari;
- d) le polizze assicurative e la cauzione definitiva;
- e) il computo metrico estimativo, ai sensi dell'articolo 32, comma 14-bis, del Codice dei contratti.

2. Sono contrattualmente vincolanti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il Codice dei contratti
- b) il d.lgs. 81/2008
- c) d.l. 76/2020 e d.l. 77/2021

2. ADEMPIMENTI PRIMA DELL'INIZIO LAVORI

L'appaltatore, alla stipula del contratto o, in caso di consegna anticipata, prima dell'inizio dei lavori, deve acquisire dalla DL l'atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa urbanistico-edilizia o da qualunque altra normativa speciale, necessario per l'esecuzione dei lavori atto a dimostrarne la legittimità.

L'appaltatore, al più tardi al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL la documentazione presentata unitamente alla denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all'uso razionale dell'energia, ai sensi dell'articolo 125 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.

L'appaltatore, in tempo utile per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13, deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo ai sensi dell'articolo 65 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.

3. INIZIO LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'appaltatore.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 18 d.lgs. 36/2023, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

4. TERMINE PER CONCLUSIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in mesi n. 4 mesi (quattro) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

5. COPERTURE ASSICURATIVE

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 117 del d.lgs. 36/2023, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di

impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «

6. PROROGHE

Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine.

In deroga, la richiesta può essere presentata oltre il termine, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.

7. SOSPENSIONI ORDINATE DALLA DL

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali di cui all'articolo 120, qualora ammissibili del Dlgs n.36/2023 ; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:

1. l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
2. l'adeguata motivazione a cura della DL;

3. l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 121 e 122 del d.lgs. 36/2023, in quanto compatibili.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 121 del d.lgs. 36/2023, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il

rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

8. SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP

Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e alla DL.

Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

- a) in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti

9. PENALI

Ai sensi dell'articolo 126, comma 1, del d.lgs. 36/2023, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale giornaliera compresa tra lo 0.3 per mille e l'1 per mille.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all'articolo 56.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi del comma 1 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si può procedere alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

10. INFORMAZIONI FINALI

Si segnala che:

- Per ogni eventuale informazione e/o chiarimento in merito alla presente procedura, potranno essere proposti quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, Pasquale Giacomo Morano, e-mail toscana@cri.it;
- Tutti i documenti inerenti la presente gara dovranno essere presentati in lingua italiana e gli importi espressi in Euro. Per i documenti originali in altre lingue è richiesta la traduzione giurata nelle forme di legge;
- L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di progetto (CUP).
- La Società, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter del d.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si riserva la facoltà di avvalersi della procedura prevista dall'articolo 124 del d.lgs. 36/2023.

11. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento è Dott. Pasquale Giacomo Morano, e-mail: toscana@cri.it - [pec cr.toscana@cert.cri.it](mailto:cr.toscana@cert.cri.it)

12. INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR – REG. UE 2016/679

I dati forniti saranno trattati ai sensi del GDPR per le finalità e con le modalità dal medesimo previste.

Titolare del trattamento dei dati è l'Associazione della Croce Rossa Italiana.

Il Responsabile del trattamento è il Dott. Pasquale Giacomo Morano

13. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti di gara è regolato dall'art. 35 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del quale l'accesso agli atti è differito:

- a. in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b. in relazione alle offerte fino all'aggiudicazione definitiva;
- c. in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva

Ai sensi dell'art. 35, commi 5 e 6, del d.lgs. 36/2023 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazioni delle medesime che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici e commerciali.

E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

14. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che potrà insorgere tra l'Associazione e l'aggiudicatario il foro competente è quello di Firenze

Non è ammesso l'arbitrato.

15. RINVIO

Per quanto non espressamente ivi previsto si fa riferimento al capitolato speciale d'appalto, al d.lgs. 36/2023 e al Codice Civile.

Il Responsabile del Procedimento

Pasquale Giacomo Morano